



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 150/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto MINGARELLI Presidente

Marcello IACUBUNO Consigliere

Andrea COSTA Primo Referendario - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 37488** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

FERRETTI Claudio, nato il 01/10/1971 a Manduria (TA) e ivi residente
alla via Guido Dorso n. 30 (Cod. Fisc.: FRRCLD71R01E882F),
rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Maurizio Passiatore e presso di
esso domiciliato come in atti;

MILANO Rita, nata a Taranto il 28/12/1953 e residente in San Giorgio
Jonico (TA) alla via Del Canaletto n. 22 (Cod. Fisc.:
MLNRTI53T68L049Y), non costituita;

Visto l'atto di citazione, relativo al fascicolo istruttorio n.
I01585/2019/GNN, depositato in segreteria in data 13 dicembre 2023;

Uditi all'udienza del 12 giugno 2024 con l'assistenza del Segretario Maria
Teresa Savino - relatore il Primo Referendario Andrea Costa -, il P.M., in
persona del S.P.G. Pierlorenzo Campa e l'avv. Passiatore per il convenuto
Ferretti, nessuno comparso per la convenuta Milano;



Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 13 dicembre 2023, la Procura regionale ha convenuto in giudizio Claudio Ferretti e Rita Milano, come sopra generalizzati, per sentirli condannare, pro-quota in parti uguali, al pagamento della somma complessiva di €. 1.467,30 in favore del Comune di San Giorgio Jonico (TA), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese di giustizia.

Espone la Procura regionale di aver ricevuto comunicazione da parte del Dirigente della Segreteria del Tar di Lecce della sentenza n. 1891/2017, con la quale era stata accertata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di San Giorgio Jonico in ordine all'istanza presentata da una società privata e, per l'effetto, al medesimo Ente Civico era stato ordinato di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, con condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di € 800,00 oltre accessori.

La Procura passa quindi ad illustrare gli esiti dell'attività istruttoria espletata, riferendo in particolare che:

- con nota acquisita dal Comune di San Giorgio Jonico al prot. n. 4784 del 10/04/2017 la società M.S.G. s.r.l. formulava istanza di autorizzazione all'installazione di n. 6 cartelli pubblicitari mono facciali in postazione stabile sul territorio del medesimo Comune;
- la predetta nota rimaneva priva di riscontro, non avendo il Comune di San Giorgio Jonico concluso il procedimento entro i termini di legge (*ex art.*



2 della L. n. 241/1990);

- con sentenza n. 1891/2017, resa nel giudizio instaurato su ricorso della società e in cui il Comune è rimasto contumace, il Tar di Lecce accertava l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di San Giorgio Jonico e ordinava al predetto Ente Civico di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, con condanna alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori di legge;

- solo a seguito della notifica della sentenza, in data 29/01/2018 l'Ing. Ferretti richiedeva il parere propedeutico alla conclusione del procedimento amministrativo e in data 06/02/2018 i convenuti, in qualità rispettivamente di Capo Area Tecnica Urbanistica il Ferretti e Responsabile del procedimento la Milano, comunicavano alla società M.S.G. s.r.l. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza formulata dalla stessa società, ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, sulla base del "parere negativo" espresso dalla Polizia Locale prot. n. 1588 del 31/01/2018, cui faceva seguito in data 11/05/2018, con provvedimento a firma dei convenuti, il "diniego definitivo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., provvedimento mai impugnato dalla società;

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 29/05/2018 veniva riconosciuto il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle somme dovute dal Comune di San Giorgio Jonico in conseguenza di quanto disposto dal Tar di Lecce con sentenza n. 1891/2017, in cui si legge che il Responsabile dell'UTC (ing. Claudio Ferretti) aveva reso una propria Relazione con nota prot. n. 10593



del 09/08/2017, in cui tuttavia non erano state rinvenute *“argomentazioni idonee per una efficace difesa giudiziale con specifico riferimento alla mancata adozione di provvedimento espresso nei termini di legge”*;

- nella predetta nota-relazione del 09/08/2017 si legge che la società M.S.G. s.r.l. aveva formulato la propria istanza in data 10/04/2017 e che la stessa era pervenuta in data 11/04/2017 all’Ufficio Urbanistica del Comune di San Giorgio Jonico nonché che lo stesso Ferretti avrebbe *“richiesto il necessario e propedeutico parere di competenza del Comando di Polizia Locale”* e che, tuttavia, *“il parere di competenza della Polizia Locale non risulta mai pervenuto alla scrivente U.O. al fine di dare comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”*;

- con nota prot. n. 8766 del 27/06/2023 il Segretario Generale del Comune di San Giorgio Jonico ha espressamente riferito che *“dalla visione del protocollo informatico di questo ente civico, consultato nel periodo circoscritto tra la formulazione dell’istanza da parte della M.S.G. (10/04/2017) e il 09/08/2017 (data di cui alla nota prot. n. 10593 a firma dell’ing. Ferretti), non risulta protocollata la richiesta di parere inoltrata al Comando di Polizia Locale”*;

- con determina n. 732 del 12/06/2018 il Responsabile dell’Ufficio contenzioso del Comune di San Giorgio Jonico, in esecuzione alla delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/05/2018, impegnava la spesa di € 1.467,30 in favore della M.S.G. s.r.l., che veniva poi liquidata in data 14/06/2018.

Tutto ciò premesso, la Procura regionale riferisce di aver provveduto a notificare agli interessati l’invito a dedurre prospettando un profilo di



responsabilità amministrativa cagionato con colpa grave al Comune di San Giorgio Jonico in conseguenza della omessa adozione dei provvedimenti di competenza, con conseguente danno erariale di € 1.467,30, ripartito in parti uguali al Ferretti e alla Milano in ragione dei rispettivi ruoli, costituito dalle somme che l'Amministrazione ha dovuto corrispondere alla società ricorrente, a titolo di compensi e accessori, in esecuzione della decisione del Tar di Lecce.

Ritenute le osservazioni presentate dal Ferretti, e sottoscritte per conferma dalla Milano, insufficienti a superare gli addebiti per i motivi ampiamente sviluppati nell'atto introduttivo, la Procura regionale ha quindi esercitato l'azione mediante deposito dell'atto di citazione.

Si è costituito il Ferretti, contestando gli addebiti sotto diversi profili per i motivi che possono di seguito riassumersi:

- la prospettazione della Procura appare fondata, con argomenti sillogistici del tutto arbitrari, su fatti posteriori, ovvero l'emissione del preavviso di rigetto e del diniego definitivo, che comunque non possono rilevare nel presente giudizio di responsabilità, che, come noto, riguarda solo a fatti e condotte consumate *ex ante* al presunto danno erariale; peraltro il procedimento sull'istanza della società è stato avviato dai convenuti dopo la notifica della sentenza del T.A.R. in via meramente sostitutiva;
- il convenuto è rimasto estraneo al giudizio dinanzi al T.A.R., nell'ambito del quale peraltro l'Amministrazione è rimasta contumace, pur potendo senza costi difendersi con propri funzionari al fine di ridurre il rischio di soccombenza; la decisione del T.A.R. non ha alcun carattere vincolante nel presente giudizio;



- l'ing. Ferretti non doveva assumere alcuna iniziativa, in quanto il procedimento amministrativo di cui si discorre rientrava nella competenza del S.U.A.P., incardinato presso la Polizia Municipale, cui peraltro l'istanza era stata indirizzata e che avrebbe dovuto rendere il parere di competenza, di cui il parere urbanistico avrebbe dovuto rappresentare nella sequenza procedimentale un *posterius* recessivo;

- il convenuto non ha mai affermato di aver formulato una espressa richiesta di parere alla Polizia Municipale, in quanto quest'ultima era già in possesso dell'istanza della M.S.G. s.r.l., avendo semmai riferito di incontri informali in merito alla predetta istanza con il Comandante del medesimo Corpo;

- la maggiore somma liquidata in €. 1.467,30, comprensiva degli accessori, rispetto alla condanna del T.A.R. per l'importo di €. 800,00, non sarebbe certo causalmente collegata in termini di danno erariale indiretto alla presunta ritardata conclusione del procedimento contestata ai convenuti, semmai imputabile ad altri uffici titolari del procedimento di liquidazione dell'Ente (ufficio contenzioso, servizio finanziario).

Il convenuto ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea, chiedendo in via subordinata l'applicazione del potere riduttivo; in via istruttoria, il Ferretti ha chiesto che fossero acquisite dal Comune di San Giorgio Jonico informazioni se dal protocollo informatico interno dell'ente risulti o meno l'esistenza di un parere espresso dal responsabile del Comando di Polizia Locale sull'istanza della M.S.G S.r.l. del 10/4/2017, sino al 9/8/2017 e se il SUAP all'epoca fosse incardinato presso il Comando della Polizia Municipale.



All'udienza del 10 aprile 2024, le parti hanno ribadito le proprie posizioni, insistendo per le relative conclusioni, chiedendo in particolare il P.M. che fosse valutata la sussistenza dei presupposti per la condanna del convenuto ex art. 31 comma 4 c.g.c..

Con ordinanza n. 31 depositata in data 17 aprile 2024, è stato chiesto alla Procura ai sensi dell'art. 94, co.2, c.g.c. di acquisire dal Comune di S. Giorgio J. il Regolamento Comunale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione commissariale n. 118/2006, nonché ogni eventuale ulteriore provvedimento regolante la competenza nella materia de qua.

In esecuzione dell'incombente istruttorio, la Procura regionale ha depositato in data 27 maggio 2024 la documentazione trasmessa dall'ente, ovvero il Regolamento sopra citato e il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con Delibera di Giunta n. 4 del 22/03/2021.

All'udienza del 12 giugno 2024, il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, segnalando come il Regolamento del 2006 avrebbe attribuito la competenza a provvedere in capo all'Ufficio tecnico – urbanistico, laddove il successivo Regolamento del 2021 avrebbe riguardato la sola materia del canone di affissione ed esposizione pubblicitaria.

Il legale del Ferretti ha per contro evidenziato come il Regolamento del 2006 avesse durata quinquennale, con conseguente applicazione alla fattispecie in esame, concretizzatasi nel 2017, della disciplina prevista dal D.P.R. n. 160/2010 istitutivo del procedimento SUAP, insistendo dunque per il rigetto



della domanda.

La causa è stata dunque posta in decisione.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla richiesta presentata dalla Procura regionale di condanna dei convenuti, come sopra generalizzati, alla refusione in favore del Comune di S. Giorgio J. (TA), dell'importo, pro-quota in parti uguali, di €. 1.467,30 (€. 733,65 cadauno) per effetto del danno indiretto subito dall'Amministrazione, in conseguenza delle somme pagate in favore della M.S.G. s.r.l. a titolo di spese legali e accessori, liquidate dal Tar di Lecce con la sentenza del 21 novembre 2017, n. 1891, dichiarativa della illegittimità del silenzio serbato dall'Ente civico sull'istanza presentata dalla stessa società.

2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia *ex art. 93 c.g.c.* della convenuta Milano, cui l'atto di citazione e il relativo decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati.

3. Passando al merito, ritiene il Collegio che la domanda sia parzialmente fondata con riferimento alla posizione del convenuto Ferretti, mentre vada respinta con riferimento alla convenuta Milano, per totale assenza di prova del coinvolgimento della stessa nella condotta omissiva contestata.

4. Partendo dall'esame della condotta addebitata ai convenuti, la Procura regionale ritiene che il contegno omissivo tenuto dal Ferretti e dalla Milano integri una ipotesi di fattispecie di responsabilità amministrativa tipizzata dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 241/90, secondo cui *“La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione*



della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”.

In particolare, a parere dell’Organo requirente, i convenuti, in qualità rispettivamente di responsabile del procedimento e Capo Area del Settore Tecnico-Urbanistico, non avrebbero compiuto gli atti di propria competenza a seguito della presentazione da parte della M.S.G. s.r.l. di istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione all’installazione di cartelloni pubblicitari.

Secondo quanto prospettato nell’atto di citazione, la responsabilità dei convenuti sarebbe confermata dalla circostanza che, a seguito della decisione del T.A.R. Puglia, il procedimento sia stato avviato e concluso, previa acquisizione del parere della Polizia Municipale, proprio con atti a firma dei convenuti.

Inoltre, viene stigmatizzato il comportamento del Ferretti, il quale, in sede di relazione all’ufficio contenzioso a seguito della notifica del ricorso amministrativo, avrebbe riferito di aver invano richiesto il parere alla Polizia Municipale, circostanza questa poi smentita dal Segretario comunale, il quale avrebbe precisato che, dall’esame del protocollo, non risultava presente alcuna richiesta di parere.

Infine, a seguito dell’acquisizione della documentazione in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, la Procura regionale, in sede di discussione, ha insistito per la condanna dei convenuti, evidenziando come il Regolamento comunale del 2006 avrebbe attribuito la competenza in merito al rilascio dell’autorizzazione proprio all’Ufficio tecnico-urbanistico.

5. Così ricostruita l’ipotesi accusatoria, reputa il Collegio che la prospettazione attorea sia solo parzialmente fondata per le seguenti ragioni.



In primo luogo, occorre precisare che ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per la declaratoria della responsabilità nella formula tipizzata dall'art. 2, comma 9, Legge n. 241/90, occorre il preventivo accertamento della sussistenza, in base al contesto normativo di riferimento, della competenza dei convenuti all'adozione di atti nell'ambito del procedimento *de quo*.

Ciò posto, appare altresì necessario rilevare che, come peraltro evidenziato dalla difesa del Ferretti, sia del tutto inidonea a fondare la responsabilità dei convenuti, la circostanza che il procedimento, a valle della decisione del T.A.R., sia poi stato concluso con atti adottati dagli stessi convenuti.

E infatti, è del tutto evidente come la condotta tenuta dai convenuti dopo la decisione del G.A. non può costituire un valido paradigma per la valutazione della condotta omissiva che ha generato il danno, appunto quella che ha portato alla condanna dell'Amministrazione, potendo al più valere come elemento meramente indiziario, la cui valenza probatoria va poi necessariamente verificata alla luce del contesto normativo di riferimento.

A ben vedere, nessun rilievo può essere altresì attribuito all'argomentazione, su cui la Pubblica accusa ha posto l'accento, secondo cui, ove si aderisse alla prospettazione difensiva, i convenuti avrebbero adottato un provvedimento illegittimo per difetto di competenza.

Al riguardo, è sufficiente considerare che la condotta omissiva generatrice del danno contestato è quella che ha determinato la condanna dell'Amministrazione dinanzi al T.A.R. per il silenzio serbato sull'istanza, e non certo quella tenuta dai convenuti, peraltro con il dichiarato intento collaborativo, dopo tale evento.



5.1. Allo stesso modo, ritiene il Collegio che nessun rilievo, per totale assenza di efficacia causale, possa essere attribuito alla nota trasmessa dal Ferretti nell'agosto 2017 in riscontro alla richiesta da parte dell'ufficio contenzioso di elementi informativi utili per la difesa dell'Amministrazione, nella quale il convenuto avrebbe riferito di aver invano chiesto il parere alla Polizia Municipale, circostanza che non ha poi trovato riscontro.

Al riguardo, va evidenziato come non appaia necessario svolgere in merito ulteriori accertamenti, richiesti dalla difesa del convenuto, alla luce di quanto confermato dalla nota del 23 marzo 2023 del Segretario generale, con attestazione del cui contenuto non è lecito dubitare, in merito all'assenza agli atti del protocollo di richieste di parere.

Ciò posto, non può non evidenziarsi come la condotta tenuta dal Ferretti in questa circostanza, seppur non improntata a linearità e chiarezza, non abbia avuto alcuna valenza causale nella determinazione del danno contestato, in quanto al momento della presentazione del ricorso da parte della M.S.G. era già maturato l'inadempimento dell'Amministrazione, con la conseguenza che anche un eventuale riscontro tardivo all'istanza non avrebbe evitato al Comune, per il principio della soccombenza virtuale, la condanna al ristoro delle spese legali sostenute dalla società istante.

6. Venendo all'inquadramento del contesto normativo di riferimento, viene in primo luogo in rilievo il Regolamento Comunale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione commissariale n. 118/2006, peraltro richiamato in maniera impropria, come si avrà modo di illustrare, nel provvedimento conclusivo del procedimento.

In effetti, gli artt. 14-17 del citato Regolamento, nel disciplinare il



procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'installazione di pannelli pubblicitari, attribuivano la relativa competenza all'Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistico.

Va tuttavia altresì evidenziato che l'art. 25 prevedeva espressamente che *“Il presente Regolamento ha la durata di cinque anni”*.

6.1. Nel frattempo, con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, nell'ottica della semplificazione amministrativa, è stato riordinato l'istituto dello Sportello Unico delle Attività Produttive (cd S.U.A.P.), con l'obiettivo di individuare un unico punto di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività produttive e prestazione di servizi.

In particolare, è stata introdotta la disciplina del procedimento unico, che attribuisce ad un'unica struttura amministrativa individuata all'interno dell'ente il compito di istruire la pratica, acquisire i pareri tecnici e adottare il provvedimento finale (art. 7 del D.P.R. 160/2010).

6.2. Infine, va dato conto del Regolamento adottato dal Comune di San Giorgio Jonico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22 marzo 2021, il quale, pur avendo ad oggetto la disciplina del canone, fra l'altro, per l'affissione pubblicitaria, ha altresì regolato al Titolo III il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione dei pannelli pubblicitari.

In particolare, l'art. 17, comma 2, del Regolamento prevede che *“Fermo restando le competenze dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 7 settembre 2010 n.160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare*



domanda...".

Il successivo articolo 18 prevede poi che il procedimento sia istruito e concluso da parte dell'Ufficio di Polizia Locale, il quale deve altresì acquisire gli eventuali pareri degli altri uffici tecnici, quando ciò si renda necessario per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria.

A tale riguardo, va evidenziato che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, andranno valutati aspetti inerenti più specificatamente il rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché più in generale l'assetto urbanistico del territorio comunale, interessi compendianti nel Piano per gli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 507/93, ove adottato, e comunque rimessi alla cura dei competenti uffici degli enti territoriali proprietari delle strade pubbliche (cfr. sulla disciplina vigente in materia, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6175 del 30 ottobre 2018).

7. Alla luce del quadro sopra riassunto, reputa il Collegio che al momento della presentazione dell'istanza da parte della M.S.G., avvenuta in data 10 aprile 2017, quindi ben oltre il termine di scadenza del Regolamento comunale del 2006, il procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, rientrando pacificamente l'attività del richiedente nella categoria della prestazione di servizi, dovesse senz'altro essere ricondotto nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 7 del D.P.R. 160/2010, con conseguente competenza in capo al S.U.A.P. in merito all'avvio, all'istruttoria e all'adozione del provvedimento conclusivo.

Ciò risulta altresì confermato dalla circostanza che lo stesso Regolamento adottato dal Comune nel 2021 ha fatto espressamente salva la disciplina del S.U.A.P. nel caso, come quello di specie, di istanze presentate da operatori



professionali, attribuendo poi la competenza, nel caso di istanze presentate da singoli cittadini, alla Polizia Municipale.

Deve altresì rilevarsi come nell'ambito del procedimento dovessero essere coinvolti, ciascuno per esprimere l'avviso secondo il proprio profilo di competenza, la Polizia Locale - presso cui peraltro nel Comune di S. Giorgio J. risulta incardinato lo stesso S.U.A.P. -, e il settore Urbanistico.

8. Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione in atti, emerge che l'istanza è stata in effetti indirizzata e acquisita al protocollo del S.U.A.P., incardinato presso il Corpo di Polizia Municipale.

Secondo quanto riferito dallo stesso Ferretti, l'istanza sarebbe poi stata trasmessa anche all'Ufficio tecnico-urbanistico e con riferimento alla stessa si sarebbero svolti una serie di incontri tra lo stesso convenuto e il Comandante della Polizia Locale, nel corso dei quali, *"...il Comandante Tria ha palesato una serie di problematiche connesse alla viabilità ed alla sicurezza stradale dalle quali scaturiva sostanzialmente un parere di competenza negativo all'installazione dei cartelli così come richiesto"*.

Così ricostruiti i fatti, è pacifico, e ammesso dallo stesso convenuto, che il Ferretti sia stato coinvolto nel procedimento in questione, ma che non abbia provveduto nei termini di legge, come peraltro non ha fatto il Corpo di Polizia Municipale, ad esprimere con atto formale l'avviso in merito all'istanza secondo i propri profili di competenza.

Ritiene, dunque, il Collegio che il Ferretti debba ritenersi responsabile della condotta omissiva contestata nei limiti della mancata adozione dell'atto endoprocedimentale di propria competenza.

A tale riguardo, non può ritenersi convincente l'argomento, invocato dalla



difesa del convenuto, secondo cui il parere urbanistico dovesse ritenersi recessivo rispetto a quello della Polizia Locale.

Come detto, infatti, gli interessi da ponderare ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono ritenersi tutti meritevoli di eguale considerazione da parte dell'Amministrazione, non essendo possibile stabilire una gerarchia tra le valutazioni che attengono strettamente la circolazione stradale e quelle relativi all'assetto urbanistico del territorio comunale.

9. Quanto all'elemento psicologico, reputa il Collegio che la condotta omissiva tenuta dal Ferretti sia stata caratterizzata da una grave trascuratezza dei propri compiti, gravità ancora più marcata ove si consideri che, come ammesso dallo stesso convenuto, nel corso dell'istruttoria sono stati svolti più incontri con il Comandante della Polizia Municipale, all'esito dei quali nessun atto formale risulta adottato nei termini di legge.

La stessa condotta tenuta in sede di relazione all'ufficio contenzioso denota come il Dirigente dell'ufficio tecnico-urbanistico non avesse avuto chiaro il contesto di riferimento, limitandosi a scaricare la responsabilità sulla Polizia Locale, asseritamente colpevole di non aver riscontrato una richiesta di parere.

10. Venendo infine al nesso causale, va preliminarmente precisato che la fattispecie contestata rientra nella categoria della responsabilità indiretta, che presuppone l'accertamento della condotta illecita tenuta dal convenuto, da cui sia scaturita la condanna dell'Amministrazione in sede giudiziaria al pagamento di somme in favore di terzi.

Sotto tale profilo, nessun rilievo può dunque assumere, contrariamente a



quanto affermato dalla difesa del convenuto, la circostanza che il Ferretti non abbia partecipato al giudizio dinanzi al Tar, tanto più nel caso di specie in cui l'Amministrazione avrebbe avuto ben poco da osservare, essendo ampiamente maturato il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Ciò posto, reputa il Collegio, per le ragioni ampiamente illustrate nei precedenti paragrafi, che il contributo causale del Ferretti debba essere ridimensionato, in quanto va condiviso con i responsabili del S.U.A.P. e della Polizia Locale, peraltro coincidenti nel Comune di S. Giorgio J., i quali non hanno adottato nei termini di legge, il primo atti di impulso ai fini della conclusione del procedimento, il secondo il parere tecnico di competenza.

Pertanto, all'omessa adozione del parere di competenza da parte dell'ufficio urbanistico va dunque attribuito un ruolo causale nella determinazione del danno cagionato al Comune pari ad un terzo.

11. Venendo alla quantificazione del danno, la Procura regionale ha correttamente chiesto il ristoro della somma liquidata dal Comune in favore dei legali della società istante, comprensiva dell'importo liquidato in sentenza, pari ad €. 800,00, oltre gli accessori di legge, ivi compreso il contributo unificato da porre, contrariamente a quanto affermato della difesa del convenuto all'udienza del 10 aprile 2024, a carico della parte soccombente ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6-bis.

12. Venendo alla posizione della convenuta Milano, rimasta contumace, va evidenziato che, pur essendo pacifico che la stessa nel periodo in esame fosse la responsabile del procedimento nell'ambito del settore tecnico-urbanistico, non vi è agli atti alcuna prova che l'istanza presentata dalla



M.S.G., pure trasmessa all'ufficio in questione, sia stata formalmente assegnata per il seguito di competenza al responsabile del procedimento.

Né tanto meno l'Organo requirente ha fornito elementi in grado di consentire la ricostruzione delle modalità di assegnazione, anche in modalità telematica, dei procedimenti da istruire, con la conseguenza che non appare in alcun modo provato il coinvolgimento della Milano nella vicenda amministrativa in esame.

Lo stesso Ferretti non ha fornito, anche eventualmente al fine di condividere la responsabilità contestata, alcun elemento in grado di provare il fatto che la Milano sia stata messa in grado di istruire il procedimento, né, da quanto dallo stesso riferito nella nota trasmessa all'ufficio contenzioso, sembrerebbe che la stessa abbia partecipato agli incontri con il Comandante della Polizia Locale.

Per le ragioni già evidenziate nei precedenti paragrafi, non può altresì attribuirsi alcuna valenza probatoria al fatto che, dopo l'adozione della sentenza del T.A.R., il procedimento sia stato avviato e concluso con atti a firma anche della stessa Milano.

In buona sostanza, reputa il Collegio che la mera circostanza che un funzionario rivesta la funzione di responsabile del procedimento non è sufficiente per l'affermazione della responsabilità per condotte omissive, ove non sia fornita la prova dell'assegnazione, munita di data, da parte del Dirigente, anche eventualmente mediante strumenti telematici, del procedimento da istruire, non potendo ad evidenza ammettersi forme di responsabilità oggettiva di "mera posizione".

Né tanto meno può attribuirsi valore al fatto che la Milano, avendone



pienamente diritto, abbia scelto di non difendersi in giudizio, dovendo la prova della condotta omissiva ritenersi onere dell'Organo requirente ai sensi dell'art. 2967 c.c..

Né alcuna valenza può riconoscersi alla circostanza che la stessa Milano abbia sottoscritto per adesione le deduzioni difensive presentate dal Ferretti a seguito della notifica dell'invito a dedurre, in cui peraltro non vi è cenno alla partecipazione della Milano alla vicenda contestata

Ed infatti, non può in alcun modo applicarsi alla fase pre-processuale il principio di non contestazione, invocabile solo nei confronti delle parti costituite in giudizio (art. 95 c.g.c.).

13. In definitiva, la convenuta Milano va assolta da ogni addebito per assenza di prova del suo coinvolgimento nella vicenda generatrice del danno indiretto, mentre il convenuto Ferretti va condannato al pagamento in favore del Comune di S. Giorgio J. dell'importo complessivo di €. 244,55, pari ad un terzo del danno contestato al convenuto nell'atto di citazione (pari ad €. 733,65).

Sulla somma dovuta andrà aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data di erogazione delle somme da parte del Comune sino alla data di deposito della presente sentenza, e interessi legali, sull'importo rivalutato, dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.

14. Il Collegio ritiene non vi siano i presupposti per l'applicazione dell'invocato potere riduttivo, stante la gravità della condotta omissiva accertata.

15. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del convenuto Ferretti.



Non vi è luogo a provvedere nei confronti della Milano, rimasta contumace.

Il Collegio ritiene infine che non vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31, comma 4, c.g.c., invocato all'udienza del 10 aprile 2024 dal Pubblico Ministero, in quanto la decisione è stata fondata su ragioni tutt'altro che manifeste, come confermato dall'accoglimento solo parziale della domanda, senza che peraltro vi fossero in materia orientamenti giurisprudenziali consolidati.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 37488** del Registro di segreteria:

- condanna Claudio Ferretti, come sopra generalizzato, al pagamento in favore del Comune di San Giorgio Jonico della somma di €. 244,55, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di giudizio nella misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine;
- assolve Rita Milano, come sopra generalizzata, da ogni addebito; nulla sulle spese.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Andrea Costa

Alberto Mingarelli

Depositata il giorno 11 luglio 2024.

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174 e ss.mm.ii., le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 224,00.

Il Funzionario

Maria Teresa Savino